Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione: eliminata la dichiarazione "NPD" per la classe F

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stato recentemente pubblicato il Regolamento delegato n° 2016/364 che modifica il criterio di classificazione della euroclasse F per la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, secondo cui per dichiarare la classe F bisognerà sottoporre il campione/prodotto da costruzione al test di prova.

La decisione era già stata annunciata a luglio dell'anno scorso ma è stata ufficialmente pubblicata il 16 marzo 2016:

"REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE dal 1° luglio 2015 relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio"

Il documento esplicita le motivazioni alla base della decisione, con particolare riferimento al fatto che ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzioni (Reg. 305/2011 - CPR) le <u>"classi devono esprimere sempre una data gamma di determinate prestazioni del prodotto e le classi definite con il riferimento "nessuna prestazione determinata – NPD" non soddisfano tale esigenza e non possono quindi essere inserite in un sistema di classificazione a norma del citato regolamento CPR".</u>

- \rightarrow Per prodotti da costruzione, pavimenti, e prodotti di forma lineare per l'isolamento termico per condutture (in base al quale si specifica il pertinente pedice: F, F_{fl} , F_l):
- Estratto della decisione 2000/147/CE, così come riportato nella tabella di classificazione della norma UNI EN 13501-1 (2009):

E	EN ISO 11925-2 :	$F_s \le 150 \text{ mm within } 20 \text{ s}$	Flaming droplets/particles h					
	Exposure = 15 s							
F	No performance determined							
П								
		11						

Reg. UE 2016/364 recentemente pubblicato, che abroga la precedente decisione 2000/147/CE e in base al quale la norma UNI EN 13501-1 dovrà ragionevolmente essere revisionata:

E	EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s	Fs ≤ 150 mm entro 20s	Gocce/particelle ardenti (7)
F	EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s	Fs > 150 mm entro 20s	



→ PER I CAVI ELETTRICI

Estratto della decisione 2000/147/CE, così come riportato nella tabella di classificazione della norma UNI EN 13501-6 (2014):



Reg. UE 2016/364 recentemente pubblicato, che abroga la precedente decisione 2000/147/CE e in base al quale la norma UNI EN 13501-6 dovrà ragionevolmente essere revisionata:

E _{ca}	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
F _{ca}	EN 60332-1-2	H > 425 mm	

NOTA:

Prima della pubblicazione di questa modifica un prodotto da costruzione poteva riportare la classe di reazione al fuoco F senza esser stato sottoposto a una prova di reazione al fuoco.

La modifica apportata non comporta una variazione (miglioramento o peggioramento) della prestazione della reazione al fuoco di un dato prodotto da costruzione, in quanto si potrebbe dire che tutto ciò che non ricade in E, rientra nella classe F, ma per poterlo dichiarare ove è richiesto il requisito della reazione al fuoco, bisogna ora effettuare la prova secondo UNI EN ISO 11925-1 (test di piccola fiamma) o secondo CEI EN 60332-1-2 nel caso dei cavi elettrici.

In allegato il testo completo del regolamento UE n° 2016/364 che è possibile altresì essere scaricato al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0364&from=IT